



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

UFFICIO di PRESIDENZA

Prot. N. **839/usc.**

Oggetto: cessazione della nomina del professionista "sostitutivo" di cui all'art. 15, comma 9 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (c.d. sovraindebitamento)

Il Presidente

Letto l'art. 15, comma 9 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, a mente del quale "*l compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato*";

considerato che questo Presidente ha proceduto dall' entrata in vigore della legge alla nomina dei professionisti che sono chiamati a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi;

ritenuto che in giurisprudenza e dottrina è dibattuto se, dopo l'istituzione degli organismi previsti dalla legge, residuasse ancora in capo al Presidente del Tribunale il potere di effettuare le nomine di cui alla norma sopra riportata;

rilevato che, sul punto, la Suprema Corte, nell'ambito dell'Ordinanza n. 19740/17, ha rilevato come "*Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'articolo 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il comma 9 del citato articolo 15. Va da sé che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso «Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3», contenuto dello stesso citato comma 9, o più in generale, dall'articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto «con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15», che abbiano «sede nel circondario del tribunale competente», ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato*";



evidenziato come in conseguenza del suddetto orientamento molti uffici giudiziari hanno deliberato di non procedere ulteriormente alla nomina del c.d. professionista sostitutivo quando siano costituiti nell'ambito del circondario gli organismi di composizione della crisi;

ritenuto che in questo circondario sono stati costituiti 2 organismi di composizione della crisi, quello denominato "Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Avezzano, Chieti, Lanciano e Pescara" - in breve "Associazione OCC Commercialisti Associati" – e, di recente, quello costituito dall'Ordine degli Avvocati di Avezzano;

considerato, quindi, che occorre prendere atto della costituzione dei sopra menzionati Organismi, cui esclusivamente dovranno rivolgersi tutti coloro che intendono adire una delle procedure previste dalla legge n. 3/20 12 sicché non può procedersi ulteriormente alle c.d. nomine sostitutive;

P.T.M.

Comunica che dalla data odierna questo ufficio di presidenza – tabellarmente competente – non provvederà più alla nomina dei c.d. professionisti sostitutivi nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, essendovi nel circondario gli organismi di composizione della crisi ritualmente costituiti.

Si sia avviso all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e ai giudici del settore civile del Tribunale, nonché alla cancelleria volontaria giurisdizione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito del Tribunale.

Avezzano, 17 aprile 2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE